

### Art. 9.7 - Conservazione del posto di lavoro per malattie gravi

Nei confronti di lavoratori affetti da gravi patologie che siano costretti ad assentarsi dal lavoro per un periodo superiore a quello di conservazione del posto di lavoro previsto dal CCNL, per sottoporsi a terapie salvavita e/o affetti da malattie di particolare gravità, l'Azienda garantirà – come trattamento di miglior favore rispetto alle previsioni del CCNL – l'incremento del periodo di comporto prolungato in misura del 20%.

Pertanto, per tali lavoratori il comporto prolungato è pari a:

- per anzianità di servizio fino a tre anni compiuti: 329 giorni di calendario;
- per anzianità di servizio oltre i tre anni e fino ai sei anni compiuti: 493 giorni di calendario;
- per anzianità di servizio oltre i sei anni: 658 giorni di calendario.

Per gli stessi periodi sarà, inoltre, garantito l'intero trattamento retributivo a carico azienda.

In prossimità dello scadere del periodo di comporto, il lavoratore potrà richiedere apposito incontro alla Direzione Aziendale anche con l'assistenza di un Rappresentante Sindacale.

### Art. 9.8 - Permessi studio

Fatto salvo quanto previsto in materia di diritto allo studio ai sensi del CCNL *pro tempore* vigente, ai lavoratori che conseguano un titolo di studio di cui ai livelli 3, 4, 5, 6, 7, 8 del vigente Quadro Europeo delle Qualifiche sono riconosciuti 2 giorni aggiuntivi di permesso retribuito per studio, per la preparazione dei relativi esami finali.

Sono altresì riconosciuti ulteriori due giorni aggiuntivi di permesso retribuito per studio, utilizzabili anche per gli esami di abilitazione professionale, nel caso in cui i suddetti titoli di studio siano coerenti con le attività aziendali.


### Art. 9.9 - Tutela dei lavoratori disabili

L'Azienda conferma l'impegno a proseguire nelle iniziative volte a favorire l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, da un lato ponendo attenzione all'adibizione di tali lavoratori ad attività compatibili con la disabilità che ne consentano un adeguato coinvolgimento professionale, dall'altro garantendone l'accessibilità ai luoghi di lavoro anche attraverso la rimozione di barriere architettoniche.

\*\*\*

NOTA A VERBALE:

Le Parti si impegnano ad avviare entro il 2024 un confronto finalizzato ad identificare, in via sperimentale, modelli di riduzione di orario di lavoro – entro il limite di 12 ore medie su base mensile, eventualmente estensibile a 16 ore mensili al termine della sperimentazione – da implementare in specifiche aree in cui le attività presentano un carattere di non remotizzabilità, attraverso anche l'utilizzo degli istituti contrattuali a disposizione di Azienda e lavoratori.



Handwritten signatures in blue ink, including initials and full names, located at the bottom of the page.